

## REGOLAMENTO (UE) N. 879/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'impiego di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi<sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda nella quale chiede una modifica delle condizioni di autorizzazione di tale additivo per mangimi quando è destinato alle galline ovaiole, relativa a una riduzione della dose minima raccomandata di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) da 2 000 FTU/kg a 250 FTU/kg. La domanda era corredata dei relativi dati a sostegno della richiesta di modifica.

- (3) Nel parere del 10 marzo 2010 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'additivo 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) è efficace alla dose minima richiesta di 250 FTU/kg di mangime completo nelle galline ovaiole<sup>(3)</sup>.
- (4) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (5) Il regolamento (CE) n. 554/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 554/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2010; 8(3):1550.